



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 570 del 08/07/2026

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO DA ASSEGNARE AL "PROGETTO CURE PRIMARIE" (COD. 12./2025): CONFERIMENTO INCARICHI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XXII del 24.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO DA ASSEGNARE AL "PROGETTO CURE PRIMARIE" (COD. 12./2025): CONFERIMENTO INCARICHI

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che l'art. 8 della LR n.2 del 26.02.2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)", al fine di dare continuità e prosecuzione al progetto sperimentale "Psicologia delle Cure Primarie Step 2", ha individuato un contributo finanziario pluriennale da destinare alle ASR che, ad oggi, deve ancora essere ripartito dalla Regione Piemonte alle Aziende Sanitarie Regionali;

che con provvedimento n.279 del 31.03.2026 è stata indetto bando di selezione comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per psicologo da assegnare alla ssd Servizio di Psicologia per il "Progetto Cure Primarie" nelle more della ripartizione dei fondi sopracitati da parte della Regione Piemonte;

PRESO ATTO

che, effettuata la selezione di cui al provvedimento n. 279/2026 sopracitato, con provvedimento n. 555 del 01.07.2026 è stata approvata la graduatoria della selezione medesima per il conferimento di incarico di Psicologo da destinare al "Progetto Cure Primarie";

che in data 30.06.2026 sono scaduti i n.5 incarichi libero professionali di Psicologo, assegnati alle Cure Primarie;

CONSIDERATA

la necessita' di rispondere ad un bisogno assistenziale sempre crescente da parte della popolazione, risulta necessario provvedere al conferimento di n.5 incarichi per mantenere le attività sanitarie garantite sinora;

VISTA

la nota del 01.07.2026 con la quale il Dirigente Responsabile della ssd Servizio di Psicologia comunica che i primi quattro classificati della graduatoria effettueranno n. 15 ore settimanali di attività e che il quinto classificato della medesima graduatoria effettuerà n. 12 ore settimanali di attività;

RITENUTO

opportuno pertanto procedere al conferimento di n.5 incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per psicologo da assegnare alla ssd Servizio di Psicologia per il "Progetto Cure Primarie" ai primi cinque candidati idonei della graduatoria di cui al provvedimento n. 555/2026, rispettivamente:

- d.ssa Pallavicini Diletta, nata il 23/06/1985
- d.ssa Balzano Rossella nata il 29/03/1988
- d.ssa Monastra Cecilia Maddalena nata il 24/07/1986
- d.ssa Andreini Sara nata il 04/01/1980
- dott. Ghianda Vincenzo nato il 06/05/1986

per un periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di psicologo) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- a prestazione richiesta è di natura temporanea (6 mesi) ed altamente qualificata (psicologo);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;

- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale di psicologo da assegnare alla ssd Servizio di Psicologia per il "Progetto Cure Primarie" , indetta con provvedimento n.279/2026:

- a) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- b) di costituire con i primi quattro classificati della Graduatoria dei Candidati Idonei:
 1. d.ssa Pallavicini Diletta, nata il 23/06/1985
 2. d.ssa Balzano Rossella nata il 29/03/1988
 3. d.ssa Monastra Cecilia Maddalena nata il 24/07/1986
 4. d.ssa Andreini Sara nata il 04/01/1980

rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Psicologo da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia e destinato al "Progetto Cure Primarie" , per un periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026, con un impegno orario di nr. 15 ore settimanali;

- c) di costituire con il quinto classificato della Graduatoria dei candidati Idonei:

5. dott. Ghianda Vincenzo nato il 06/05/1986

rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di Psicologo da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia e destinato al "Progetto Cure Primarie" , per un periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026, con un impegno orario di nr. 12 ore settimanali;

- d) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 40,00= orari lordi;
- e) di dare atto che i rapporti qui costituiti, subordinati alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono " qualificati" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- f) di dare atto che gli incarichi qui conferiti non comportano al copertura di posti in organico;
- g) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- h) di pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- i) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Psicologo d.ssa Lucia Colombo, Dirigente Responsabile s.s.d. Servizio di Psicologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- j) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- k) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- l) di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento quantificata in €. 69.120/00 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/541;
- m) di dare infine atto che, nel momento in cui verrà iscritto a Bilancio il finanziamento della Regione Piemonte di cui in premessa al presente atto, la spesa sostenuta attraverso risorse aziendali di cui al punto precedente verrà recuperata dall'importo finanziato;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;
con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], **Psicologo**.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.s.d. Servizio di Psicologia**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di Psicologo, consistenti in attività di psicodiagnosi, valutazioni cliniche, interventi psicologici di sostegno, interventi psicoterapeutici brevi e lavoro di rete per n. ____ ore settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, la

Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile della s.d.d. Servizio di Psicologia** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, **di durata pari a mesi sei, decorre dal 01/07/2026 sino al 31/12/2026.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso omnicomprensivo lordo di €.* **40,00 orari (quaranta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Dirigente Responsabile della ssd Servizio di Psicologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di

richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell’inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod. civ. e non l’art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell’effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell’altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri

soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore dovrà essere coperto da un'adeguata **polizza assicurativa per colpa grave** ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE
S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____